



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10303 del 2022, proposto da

Educandato statale della SS. Annunziata di Firenze, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Palasciano e Raffaele Tortorelli, domiciliato *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero della cultura, - Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

nei confronti

Tenuta Valsanzibio s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bacchetti, presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie, 138, ha eletto domicilio;

Provincia di Lecco; Regione Toscana;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 2056 del 3.6.2022, con cui il Ministero della cultura ha comunicato l'esclusione della domanda del ricorrente dalla procedura indetta con avviso pubblico del 30.12.2021 per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, in quanto il bene oggetto dell'intervento risulterebbe interessato non da un vincolo puntuale ma da un “vincolo paesaggistico” di area diffusa vasta;

- del menzionato avviso pubblico;

- del decreto n. 504 del 21.6.2022, con cui il Ministero della cultura ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e le graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro Nord - Sud), riportate negli allegati A, B1, e B2;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la

sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;
- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro l'11.10.2022, con ulteriore termine sino al 18.10.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

fissa per la discussione del merito l'udienza del 17.1.2023;

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO